

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 4199 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

visto in particolare il comma 3-*bis* dell'articolo 2 ed il relativo dibattito parlamentare, nonché l'ordine del giorno n. 9/3524/28 accettato come raccomandazione nella seduta del 6 febbraio 2003,

impegna il Governo

a procedere sollecitamente alla ricognizione e alla eliminazione delle discriminazioni operative, non fondate su riserve di legge o su vincoli comunitari, fra le varie categorie di intermediari finanziari autorizzati ai sensi di legge.

9/4199/**25**. Galeazzi.

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 4199 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

visto in particolare il comma 3-*bis* dell'articolo 2 ed il relativo dibattito parlamentare, nonché l'ordine del giorno n. 9/3524/28 accettato come raccomandazione nella seduta del 6 febbraio 2003,

impegna il Governo

ad assicurare la parificazione operativa delle società fiduciarie di amministrazione con le altre categorie di intermediari finanziari vigilati, nei limiti consentiti dalle riserve di legge o dai vincoli comunitari.

9/4199/**26**. Tolotti.

La Camera,

considerato che:

in data 16 maggio 2003 scadevano, oltre che i termini del versamento per

aderire alle sanatorie previste dalla legge 289 del 2002 e anche quello previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 282 del 2002 relativo alla rivalutazione di aree fabbricabili e partecipazioni non quotate ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

i rilevanti disagi verificatisi in tale data, a causa dell'affollamento creatosi agli sportelli degli istituti di credito e del concomitante sciopero degli uffici postali, hanno impedito a molti contribuenti di ottemperare tempestivamente a tali adempimenti;

il decreto-legge 143 del 2003 ha disposto la riapertura dei termini relativi alle sanatorie *ex lege* 289 del 2002, nulla disponendo invece per quanto riguarda la predetta rivalutazione di aree fabbricabili e partecipazioni non quotate *ex lege* 448 del 2001;

tale situazione appare ingiusta e grave nei confronti dei contribuenti che, avendo sostenuto l'onere relativo alla perizia necessaria al perfezionamento ed alle rivalutazioni, si troverebbero ora, per cause a loro non imputabili, a non poter usufruire della norma agevolativa in questione,

impegna il Governo

a garantire con urgenza la riapertura dei termini di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002.

9/4199/**27**. Romoli.

La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4199, di conversione del decreto-legge n. 143 del 2002,

rilevata l'opportunità di venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, le quali risultano in molti casi pregiudicate dall'applicazione degli attuali meccanismi previsti per l'acquisto di beni e servizi, fondati sul ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, che

determinano in pratica l'esclusione delle suddette imprese dalla possibilità di effettuare fornitura di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza le necessarie iniziative di carattere normativo, da inserire anche nell'ambito della prossima legge finanziaria:

1) a riesaminare il testo dell'articolo 5 approvato dal Senato con atto n. 2343;

2) ad adeguarsi al contenuto della proposta di legge A.C. 4096 volta a prevedere che l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP per l'acquisto di beni e di servizi non sussiste per le pubbliche amministrazioni e gli enti la cui spesa per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria è stata inferiore a 250.000 euro nell'esercizio finanziario precedente, disciplinando le modalità per rendere immediatamente applicabile tale prevenzione;

3) ad attivare il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la CONSIP S.p.A. e con le organizzazioni di categoria per favorire la partecipazione delle PMI alle diverse procedure di *eprocurement* delle pubbliche amministrazioni, promovendo, in particolare, l'attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

4) di attivare il ministro dell'economia e delle finanze attraverso i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ad emanare con proprio decreto le norme di costituzione e di funzionamento di un osservatorio, assicurando un'adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria e degli esperti in materia statistica ed economica avvalendosi della collabora-

zione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

5) ad aprire, prima della presentazione della legge finanziaria, un tavolo di concertazione fra le categorie maggiormente rappresentative per giungere ad una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica attraverso una vera e propria riforma nei processi di acquisto della pubblica amministrazione.

9/4199/**28**. Messa, Mazzocchi, Leo, Nino Strano, Buontempo.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge finanziaria 2003, relativo all'applicazione dell'IVA al 10 per cento per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9/4199/**29**. Foti.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSIP Spa.;

impegna il Governo

a promuovere, anche attraverso una più appropriata modulazione dei bandi di gara, la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come richiesto dalle associazioni di categoria, alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.

9/4199/**30**. Degennaro, Volonté.

La Camera,

premesso che,

l'approvazione dell'A.C. 4199 esercita evidenti influenze in materia di adesione alle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con rischio di prevalenza assoluta dei meccanismi di convenzione CONSIP;

sussiste il rischio che le condizioni applicate dalla CONSIP per l'accesso alle gare d'appalto siano causa di effetti distorsivi sui principi della libera concorrenza;

impegna il Governo

a rivedere la normativa in materia «CONSIP», garantendo nel rispetto dei principi della libera concorrenza, l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese anche nell'interesse generale dei soggetti pubblici.

9/4199/**31**. Jannone, Scherini.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca modifiche all'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003;

la Corte dei conti ha espresso rilievi sul progetto degli acquisti centralizzati, gestiti oggi dalla CONSIP Spa. in quanto il sistema potrebbe favorire veri e propri «cartelli» tra le grandi aziende, estromettendo di fatto le piccole imprese dalle gare, mentre non vi sarebbero prove certe sui risparmi conseguiti, anzi alcune amministrazioni lamentano un aumento delle spese e un peggioramento della qualità di beni e servizi ricevuti; la CONSIP

Spa, società del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresenta di fatto un ritorno a situazioni di monopolio nell'ambito delle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, in quanto riduce fortemente l'autonomia negoziale e la libertà di mercato, ponendosi in evidente contrasto con leggi italiane e comunitarie;

l'autorità *antitrust* ha affermato a tal proposito che «con il ricorso obbligatorio alla convenzione CONSIP il principio della concorrenza sarebbe violato»;

questo sistema centralizzato penalizza fortemente le piccole e medie imprese e ha provocato un arresto indiscriminato del mercato delle pubbliche forniture;

impegna il Governo

ad intervenire per impedire nuovi ed ulteriori danni al sistema imprenditoriale e alle diverse amministrazioni anch'esse penalizzate da questo sistema prevedendo la possibilità che le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università e le scuole utilizzino le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa o, nell'ipotesi di non adesione a dette convenzioni, applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e comunque permettendo agli enti diversi dalle amministrazioni centrali di non ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni CONSIP, potendo adottare altre soluzioni in grado di assicurare efficacia ed efficienza (nonché risparmi) al sistema degli approvvigionamenti pubblici di beni e servizi, evitando la evidente ingerenza da parte dello Stato centrale in materie sottratte alla sua potestà legislativa.

9/4199/**32**. Lettieri, Stradiotto, Santagata, Pinza, Morgando.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Prosecuzione dell'operazione « alto impatto » a Napoli e provincia)**

TUCCILLO, GERARDO BIANCO, GAMBALÉ, SQUEGLIA e VILLARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati il 16 luglio 2003 ha approvato una risoluzione (n. 6-00083), che prevede la prosecuzione dell'operazione « alto impatto » « fino a quando le circostanze la rendano utile »;

in queste ultime settimane la situazione dell'ordine pubblico a Napoli e provincia ha registrato una violenta e brutale recrudescenza, tanto del crimine organizzato, quanto della criminalità diffusa;

la prosecuzione dell'operazione « alto impatto » comporta che siano assunti idonei provvedimenti amministrativi atti a prorogare la permanenza di un contingente straordinario di forze dell'ordine a Napoli e provincia, di cui allo stato, secondo quanto denunciato anche dagli organi di stampa, non si riscontra traccia —:

se il Governo intenda, per fronteggiare l'emergenza criminalità, assicurare la permanenza delle 500 unità aggiuntive di forze dell'ordine ancora presenti a Napoli e provincia in prosecuzione dell'operazione « alto impatto ». (3-02589)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 2 - Iniziative per potenziare l'esperimento del poliziotto di quartiere)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre 2002 ha preso in via la sperimentazione relativa alla figura del poliziotto di quartiere, condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini e che consiste nel proiettare in alcuni centri storici pattuglie di polizia e carabinieri facilmente identificabili, che abbiano a disposizione i mezzi della tec-

nologia necessari a recepire le richieste dei cittadini e ad offrire loro informazioni ed aiuto;

dopo una prima fase che prevedeva l'impiego dei poliziotti di quartiere solo in 28 capoluoghi di provincia, la loro diffusione è stata aumentata ed attualmente gli agenti svolgono il loro servizio già in più di cento capoluoghi, concentrati, tuttavia, esclusivamente nei centri storici;

a fronte dell'impegno e dell'efficace lavoro svolto sino ad oggi dai poliziotti di quartiere, appare utile l'aumento del numero degli agenti da destinare a questo servizio —:

quali iniziative intenda assumere per potenziare l'esperimento del poliziotto di quartiere, estendendolo anche alle periferie ed ai piccoli centri urbani e fornendo a questi agenti i più moderni mezzi della tecnologia per la loro localizzazione e per la comunicazione, affinché sia creato uno stabile ed efficiente raccordo tra la loro attività e quella delle centrali operative. (3-02590)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 3 — Iniziative normative per tutelare i risparmiatori che investono in titoli obbligazionari)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono note le difficoltà finanziarie dal gruppo industriale Cirio;

alle inevitabili conseguenze negative dal punto di vista occupazionale si sommano le perdite economiche di centinaia

di risparmiatori, dovute all'investimento in titoli obbligazionari collegati al gruppo Cirio;

tali investimenti sono stati proposti dal sistema bancario, probabilmente senza avvisare adeguatamente i clienti del potenziale rischio connesso allo strumento finanziario in questione;

la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, da quanto si apprende da fonti giornalistiche, sta indagando sulle ipotesi di reato (concorso per truffa, reato di falso in bilancio, false comunicazioni) connesse a 550 milioni di crediti esigibili, che si sono volatilizzati nel nulla, e sull'ipotesi che le banche finanziatrici del gruppo abbiano alleggerito le loro esposizioni, collocando, con modalità ai limiti della legge o addirittura fuorilegge, obbligazioni ai piccoli risparmiatori;

sono evidenti le omissioni e le mancanze degli organismi preposti alla vigilanza —:

quali iniziative e quali misure, anche di carattere legislativo, intenda adottare per rafforzare il sistema dei controlli sugli investimenti in titoli obbligazionari da parte dei risparmiatori, al fine di evitare che situazioni di questo tipo incidano negativamente sul patrimonio dei cittadini italiani. (3-02594)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 4 — Attribuzione di punteggi aggiuntivi ai docenti precari abilitati)**

SASSO, GRIGNAFFINI, CAPITELLI, MARTELLA, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la pubblicazione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha stabilito l'illegittimità dell'attribuzione, da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

di diciotto punti ai precari abilitati nel concorso ordinario e nei corsi riservati, ha bloccato le graduatorie permanenti;

perciò, a pochi giorni dalla fine del mese di luglio 2003, termine ultimo per le nomine dell'anno scolastico 2003-2004, sarà necessario rifare tutte le graduatorie. In tutta Italia si stanno moltiplicando proteste ed agitazioni;

questo è il risultato di una gestione contraddittoria e inconcludente del sistema di reclutamento degli insegnanti;

non solo manca per il secondo anno — cosa mai avvenuta nella nostra scuola — il decreto di immissione in ruolo, ma i tentennamenti sull'attribuzione dei punteggi hanno finito con il determinare questo paradossale balletto delle graduatorie, che continua ad alimentare confusione, insicurezza ed una guerra di tutti contro tutti —:

che cosa intenda fare per fronteggiare questo *caos*, che rischia di mettere in discussione « l'ordinato avvio » dell'anno scolastico 2003-2004. (3-02591)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 5 — Iniziative per la soluzione della questione dei docenti precari)**

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nella lunga sequenza di atti contraddittori posti in essere dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di punteggi per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e nella gestione del precariato, l'ultimo episodio è segnato dall'ennesima sentenza della giustizia amministrativa, che annulla il decreto ministeriale n. 40 del 2003 e la tabella di valutazione allo stesso allegata, nella parte in cui dispone l'attribuzione di diciotto punti, in aggiunta a quelli spettanti per l'abilitazione, ai docenti della terza fascia delle graduatorie permanenti

in possesso di abilitazione non conseguita presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

le numerose pronunce in materia da parte della giustizia amministrativa e le difficoltà che queste determinano tra i soggetti interessati dimostrano la totale incapacità e il totale fallimento da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di gestire il precariato —:

quali iniziative intenda assumere affinché sia risolta, una volta per tutte, la questione del precariato, riconoscendo i diritti acquisiti e tenendo conto delle aspettative dei soggetti interessati. (3-02592)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 6 — Iniziative di concertazione per la soluzione della crisi della Fiat)**

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sabato 26 luglio 2003 il tribunale del lavoro di Milano ha riconosciuto il comportamento antisindacale della Fiat e ha ordinato il rientro dei mille lavoratori di Arese posti in cassa integrazione nel dicembre 2002 e la ripresa della produzione dello stabilimento;

il giudice di Milano si è espresso riguardo « l'accordo di programma » stipulato tra l'azienda e il Governo nel 2002, che disponeva la cassa integrazione per migliaia di lavoratori, senza l'obbligatorio (per legge) confronto con i sindacati per stabilire criteri e funzioni di un passaggio così delicato, e che, quindi, ha prodotto una violazione della legge esistente;

nel mese di aprile 2003 un'altra sentenza a Torino aveva dato ragione alla Fiom e stabilito che il comportamento della Fiat era stato antisindacale, ma, non avendo fissato sanzioni pratiche, aveva permesso all'azienda di aggirare le accuse

dei giudici, discutendo stabilimento per stabilimento accordi con i sindacati più consenzienti;

il tribunale di Milano con questa sentenza si è sostituito a sindacati, ad avviso dell'interrogante, troppo « disponibili » verso le ragioni dell'azienda e permetterà ai lavoratori di richiedere il pagamento degli stipendi interi, con gli arretrati da dicembre 2002 ad oggi;

le sentenze di Milano e Torino dicono che è urgente riavviare sul piano nazionale tutta la vertenza Fiat, non solo per gli operai, ma per l'intera economia del Paese;

la Fiom propone « un tavolo di crisi », che coinvolga, oltre all'azienda e ai sindacati, anche le banche e la *General Motors*;

inoltre, l'ordine di riprendere la produzione ad Arese costringerà la Fiat a ripensare alla propria strategia industriale, realizzando in quest'area il più importante progetto europeo sulla mobilità sostenibile;

la regione Lombardia, anche attraverso finanziamenti europei, ha già deciso di stanziare per Arese 350 milioni di euro, che permetteranno di rimodellare quest'area con strumenti urbanistici flessibili e coerenti con il polo di mobilità sostenibile, che hanno già interessato aziende che lavorano nel campo dell'innovazione, e che, con i loro progetti e corsi di riabilitazione a breve termine, permetteranno a tutti i 1.000 lavoratori dell'Alfa di Arese di rientrare nei piani industriali —:

se il Governo, durante l'incontro di mercoledì 30 luglio 2003 tra il Ministro interrogato, la Fiat e i sindacati, nel quale si discuterà dei criteri per individuare chi dovrà andare in mobilità lunga, non ritenga di attivarsi affinché l'ordine del giorno sia integrato nel senso di valutare, con particolare serietà e attenzione, l'esempio della regione Lombardia sul caso Arese, che ha intuito che il tema ambiente può essere lo strumento di rilancio della produzione industriale, e non voglia, quindi, allargare alle

altre aree di crisi Fiat questa politica di innovazione. (3-02593)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 7 — Risanamento della discarica comunale di Alcamo)**

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 luglio 2003 i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, in collaborazione con i militari della compagnia di Alcamo, comandata dal capitano Andrea Pasquali, coordinati dai sostituti procuratori Andrea Tarondo e Giuseppina Mione, hanno sequestrato la discarica comunale di Alcamo, sita in contrada Vallone Monaco, che serve anche i comuni di Calatafimi-Segesta e Castellamare del Golfo, dove erano state scaricate ben 2000 tonnellate di rifiuti speciali di origine industriale, eludendo qualsiasi controllo —:

come si intenda risanare tale discarica in tempi brevi, in relazione anche alla circostanza che la magistratura di Trapani ha avanzato l'ipotesi di un rapporto tra il materiale scaricato e l'alta incidenza di patologie tumorali nella provincia di Trapani e ad Alcamo in particolare, anche per dare una risposta all'opinione pubblica che è giustamente preoccupata. (3-02595)

(29 luglio 2003)

**(Sezione 8 — Integrazione della dotazione di velivoli per la campagna antincendi in Sardegna)**

MASSIDDA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni ricorre il ventesimo anniversario dei tragici roghi di Iгуртосу e Curraghju, nei quali andarono distrutti

complessivamente 45.000 ettari di bosco e di macchia mediterranea e nei quali trovarono la morte molte persone, sia abitanti del luogo, sia turisti;

nel giugno 2003 ha preso il via anche in Sardegna la campagna antincendi 2003, gestita dall'assessorato all'ambiente della regione Sardegna, tramite il corpo forestale regionale, al quale si associano vigili del fuoco, forze di polizia e volontari;

nonostante gli 11 elicotteri, i due *Helitanker* e i due *Canadair*, già dai primi incendi di quest'anno si sono ravvisate disfunzioni nell'organizzazione e, soprattutto, nella disponibilità dei velivoli;

all'inizio del mese di luglio 2003, infatti, per domare un gigantesco rogo nei boschi di Castiadas, centro turistico in forte sviluppo nella parte sud-orientale della Sardegna, è stato necessario attendere il *Canadair* decollato da Genova e arrivato sulla zona incendiata con quattro ore di ritardo, considerata l'indisponibilità dei mezzi di stanza nella regione, impegnati su altri fronti;

insieme alla distruzione di circa dieci ettari di bosco, si è corso anche un gravissimo pericolo per le persone presenti nella zona, che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni;

ogni anno in Sardegna si verificano, di media, oltre 3.000 incendi, con una superficie di macchia mediterranea e zone boschive distrutte di circa 40.000 ettari, e, puntualmente, si avvertono gli stessi problemi dell'insufficienza dei mezzi disponibili;

quest'anno, per una riduzione dei fondi straordinari da parte del ministero dell'interno, il corpo dei vigili del fuoco ha ridimensionato la disponibilità di uomini e di mezzi destinati alla campagna antincendi. In particolare, è stato ridotto da 14 a 8 il numero delle basi che venivano aperte nel periodo estivo, prevalentemente nelle località turistiche;

la legge n. 353 del 21 novembre 2000, al fine di costituire deterrenti per gli incendi di origine dolosa, vieta, tra le altre cose, l'esercizio di attività, quali il pascolo e il cambio di destinazione dei fondi bruciati, per un periodo di 15 anni, non distinguendo le zone che sono state colpite dalle fiamme originate anche a diversi chilometri di distanza —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di evitare che si verifichino altri pericolosi ritardi nella disponibilità dei mezzi aerei destinati alla campagna antincendi in Sardegna, se non ritenga opportuno aumentare la dotazione annuale dei velivoli antincendio di stanza nell'isola e se non ritenga di adottare le opportune iniziative normative per modificare la legge n. 353 del 2000, pur mantenendo il fine deterrente della stessa, allo scopo di evitare che i soggetti danneggiati da incendi appiccati a grande distanza siano anche impossibilitati a rendere produttive le terre di loro proprietà devastate dal fuoco. (3-02596)

(29 luglio 2003)

*RISOLUZIONI PISTONE ED ALTRI N. 7-00253, PISTONE ED ALTRI N. 7-00261, CENNAMO ED ALTRI N. 7-00277, BENVENUTO ED ALTRI N. 7-00278, GIORDANO ED ALTRI N. 7-00280, FIORI ED ALTRI N. 7-00289 SULLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (RIMESSE ALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO)*

*(Sezione 1 – Risoluzioni)*

La VI Commissione,

premessi che:

la legge n. 410 del 23 novembre 2001, la cosiddetta « legge della cartolarizzazione », sta gettando nel panico migliaia di commercianti della città di Roma, che, al fine di tutelare e salvaguardare i propri interessi, si sono organizzati in associazione;

tutti gli immobili non abitativi di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici « Scip », la quale sta mettendo all'asta gli immobili, sui quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo fuoriuscito dalla vendita medesima;

tale modo di procedere pone in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare i soldi;

nel 2002 è stata espletata la prima tranche d'asta, che ha permesso ad alcuni gruppi immobiliari (tra i quali Caltagirone) di comprare grossi alberghi nel centro della città di Roma;

il meccanismo previsto dalla legge, inoltre, prevede che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare pezzi di patrimoni immobiliari con forti sconti;

impegna il Governo:

ad escludere, attraverso l'emanazione di provvedimenti normativi, che possano esserci elementi di turbative d'asta che penalizzino gli attuali locatari, garantendo, in prima istanza, il diritto di prelazione da parte degli attuali conduttori, con la riduzione, rispetto al valore di mercato, del 35 per cento, e prevedendo, solo in seconda istanza ed in caso di mancato acquisto da parte degli attuali conduttori, l'alienazione – tramite il meccanismo d'asta – regolato secondo la normativa vigente, procedendo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti menzionati, al blocco delle procedure sin qui attivate.

(7-00253) « Pistone, Tocci, Benvenuto, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Cento, Ciani, Ceremigna, Angioni, Leoni, Melandri ».

(21 maggio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali (cosiddetto « Scip 2 »), attualmente in corso di espletazione, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potrà, dunque, procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando, pertanto, incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiungeranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale del costo degli affitti degli appartamenti, registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani;

tale situazione sta diffondendo un senso d'insicurezza e d'inquietudine in decine di migliaia di famiglie, situate in gran parte nella città di Roma, creando forti tensioni sociali, che si pensavano ormai sopite; a ciò si aggiunga il fatto che la disciplina vigente non consente né ai comuni, né agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), di acquistare le unità immobiliari che siano sfitte ovvero occupate da inquilini con redditi medio-bassi, o comunque in condizioni di disagio, impossibilitati all'acquisto, impedendo dunque agli enti locali di attuare una reale politica sociale diretta all'effettiva tutela di un diritto costituzionalmente garantito, come il diritto alla casa;

l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, che disciplina le modalità per la cessione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, si è rivelato nella prassi applicativa foriero di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento all'accresciuta valutazione moneta-

ria degli immobili, derivante da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici e qualificati di « pregio », pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile, in quanto la percentuale dell'80 per cento, di cui al comma 8 del citato articolo 3, appare eccessiva;

le organizzazioni sindacali, fin dal novembre del 2002, posero al Governo, nella persona del Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto a quelle relative alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;

si sono inoltre svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica del decreto-legge n. 351 del 2001, in particolare, le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla necessità di prevedere una rateizzazione in caso di acquisto dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e a quelli occupati ma non optati, perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si

propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio e all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001;

anche con riferimento agli immobili non residenziali, la legge n. 410 del 2001 ha suscitato vive preoccupazioni in migliaia di commercianti, soprattutto della città di Roma, in quanto tutti gli immobili ad uso non abitativo di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici «Scip», la quale sta mettendo all'asta gli immobili, nei confronti dei quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo risultante dalla vendita medesima;

tale modo di procedere ha posto in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare il denaro necessario all'acquisto;

il meccanismo previsto dal citato decreto-legge n. 351 del 2001 prevede, infatti, che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento di sconto, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare ingenti patrimoni immobiliari con forti sconti;

per far fronte a tale situazione, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità

immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del provvedimento citato era, inoltre, stato integrato il comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato, infine, approvato con ampia maggioranza un emendamento, che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;

in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del decreto legge n. 102 del 2003, sostanzialmente *sine die*, i richiamati e auspicati interventi correttivi non potranno acquisire valore di legge, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini, sia degli immobili residenziali, sia di quelli non residenziali;

il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 prevede di reperire risorse nel settore immobiliare e del *real estate*, pari a ben 10 miliardi di euro, e che, pertanto, gli obiettivi di bilancio debbano essere coniugati con l'esigenza di tutelare, nell'ambito delle ulteriori procedure di dismissione degli immobili pubblici, le fasce più deboli della popolazione;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori;

b) differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio del diritto di opzione per i conduttori, ivi compresi quelli di immobili ad uso non residenziale, che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

c) prevedere, altresì, che un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, per facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali da parte delle famiglie in condizioni di disagio economico;

d) prevedere, in caso di mancato acquisto, a favore dei medesimi soggetti in condizioni di disagio economico, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'immobile alle società veicolo, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto medesimo;

d-bis) disporre, in favore dei conduttori ultrasessantacinquenni e delle famiglie con portatori di *handicap*, la possibilità di acquistare il diritto all'usufrutto con una congrua rateizzazione del prezzo, da determinarsi in misura non superiore al doppio dell'ultimo canone corrisposto al momento della vendita;

e) prevedere la possibilità, per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali, attraverso la creazione di società miste, di un diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate

dai conduttori in condizioni di disagio economico, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, laddove sussistano tensioni abitative gravi e non altrimenti risolvibili;

f) recuperare la qualificazione degli immobili di pregio, così come definita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, con la necessità di definire, altresì, le modalità di ripartizione dei relativi oneri, ovvero di considerare di pregio esclusivamente gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale;

g) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

g-bis) riconoscere l'esigenza di tutelare e valorizzare l'attività svolta nelle unità immobiliari delle botteghe storiche e dagli antichi mestieri classificati dai comuni come attività peculiari del tessuto urbano, che rappresentano elementi di tradizione e identità culturale delle città, garantendo ai conduttori degli immobili delle citate botteghe storiche il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale ad un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato, ciò al fine di tutelare la continuità dell'attività svolta;

h) procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, secondo l'interpretazione fornita in assemblea dal Sottosegretario Brambilla nel corso dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo;

i) prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della di-

smissione del patrimonio immobiliare pubblico e, in via generale, della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto della abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative;

*l)* convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n.4, della legge n. 80 del 2003, nel tentativo di evitare l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;

*m)* valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa, prevedendo, altresì, la sospensione, fino al completamento del programma di vendite, di tutte le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone o delle indennità equivalenti e degli oneri accessori.

(7-00261) (*Ulteriore nuova formulazione*)  
« Pistone, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Cennamo, Cento, Ceremigna, Tocci, Grandi, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Angioni, Pennacchi, Battaglia, Minniti, Pisa, Leoni, Santagata, Ciani, Melandri, Fluvi, Coluccini, Galeazzi, Zanella ».

(16 giugno 2003)

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, fissa una serie di criteri per la determinazione, « sulla base delle valutazioni correnti di mercato », del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari oggetto di alienazione e di rivendita da parte delle società veicolo costituite nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione previste dal medesimo decreto-legge;

specifiche disposizioni sono dettate, per quanto attiene al prezzo di vendita, con riferimento ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, i quali possono esercitare il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento;

apposite previsioni riguardano, altresì, i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, i quali, in caso di vendita in blocco, possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino l'80 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva;

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 ha determinato effetti distorsivi e pregiudicato fortemente gli interessi dei conduttori, sia degli immobili residenziali che non residenziali, di condizione economica più disagiata;

per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, la seconda fase del processo di smissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali cosiddetta « Scip 2 », attualmente in corso, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nella prima fase della cartolarizzazione avviata nel dicembre 2001 (cosiddetta « Scip 1 »);

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economica-

mente svantaggiati, non potranno dunque procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il rischio di essere sottoposti a procedure di rilascio coattivo degli immobili;

per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, per effetto della procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, l'esercizio dell'opzione è stato di fatto reso impossibile, in quanto nelle gare sono intervenuti soggetti economicamente favoriti, che hanno alzato fortemente l'offerta e, quindi, il prezzo al quale l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata;

tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla qualificazione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, della quasi totalità degli immobili siti nei centri storici come immobili di pregio, senza alcuna considerazione dell'effettiva natura e dello stato di conservazione degli edifici;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nel richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, inoltre, era stato integrato il citato comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato approvato con ampia maggio-

ranza un emendamento che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;

in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del citato provvedimento, sostanzialmente *sine die*, tali disposizioni non potranno entrare in vigore, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini sia degli immobili residenziali che di quelli non residenziali;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali alle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo a favore dei conduttori un'ulteriore riduzione del prezzo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;

b) disporre, in particolare, un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo da parte dei conduttori, che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

c) precisare che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

d) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato.

(7-00277) « Cennamo, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, Cima, Buemi, Fluvi, Pinza, Santagata, Nannicini ».

(8 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

l'avvio della seconda fase della cartolarizzazione, denominata « Scip 2 », ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;

le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;

si sono svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;

le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla rateizzazione dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio;

senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a « Scip 2 », potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un

numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare, con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a « Scip 2 »;

le forze di maggioranza, a seguito dell'approvazione del primo emendamento all'atto Camera n. 4086, chiedevano di rinviare, sostanzialmente *sine die*, il decreto-legge n. 102 del 2003;

a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelezioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;

a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e che sono state da ultimo riprese negli emendamenti proposti

e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.

(7-00278) « Benvenuto, Pistone, Lettieri ».

(8 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

la seconda fase della cartolarizzazione, denominata « Scip 2 », ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;

le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento mediamente del 40 per cento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;

le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla rateizzazione dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio;

5) all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001;

6) alla prelazione per i conduttori di immobili ad uso diverso;

senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a « Scip 2 », potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a « Scip 2 »;

le forze di maggioranza, chiedevano di rinviare, sostanzialmente *sine die*, il decreto-legge n. 102 del 2003;

a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini, va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

la giunta regionale del Lazio, in data 3 luglio 2003, ha approvato una proposta di legge regionale, che prevede, all'articolo 6, la sospensione delle procedure di vendita attivate a norma della legge n. 410 del 2001, non ancora concluse alla data di presentazione della citata proposta di legge, e prevede, all'articolo 3, che gli alloggi soggetti a cartolarizzazione siano venduti con i criteri di cui alla legge n. 560 del 1993, relativa alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

inoltre, la proposta di legge approvata dalla giunta regionale del Lazio prevede che gli immobili ad uso commerciale degli enti previdenziali siano venduti sulla base del prezzo di mercato, diminuito del 35 per cento;

l'impegno della giunta regionale del Lazio è quello di portare la citata proposta di legge alla ratifica del consiglio regionale del Lazio entro luglio 2003;

a proposito della proposta di legge regionale approvata il 3 luglio 2003 dalla giunta regionale del Lazio, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in un lancio dell'agenzia di stampa *Radiocor* delle ore 16,31 del 7 luglio 2003, dichiarava « se la regione vuole farlo, può farlo in base al titolo V della Costituzione »;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'inizio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;

a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

a differire al 30 settembre 2003 le aste di immobili ad uso abitativo liberi e di quelli occupati ma non optati, nonché a sospendere le aste delle unità immobiliari a uso diverso;

a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini, le associazioni di commercianti e artigiani, nonché le associazioni dei conduttori di immobili della difesa e del Cocer, per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e riprese da ultimo negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di

discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.

(7-00280) « Giordano, Russo Spena, Vendola ».

(9 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate « Scip 1 » e Scip 2 », la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;

anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni « Scip 1 » e Scip 2 » sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;

il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che « le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto »;

sono stati spesso classificati « di pregio », e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;

i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;

la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;

è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;

sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili rivenduti da una società all'altra;

gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;

le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;

il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di

artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip s.r.l., sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;

impegna il Governo:

a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n.102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di « pregio »;

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;

a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici e dai soggetti privati venditori;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001;

a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(7-00289) *(Nuova formulazione)* « Fiori, Buontempo, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi ».

*(21 luglio 2003)*

**(Sezione 2 – Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata « Scip 2 »;

tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione « Scip 2 » risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;

durante l'esame del decreto-legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;

tali modifiche riguardavano in particolare:

a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;

b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal

fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:

a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;

b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

(1-00255) « Scherini, Leccisi, Viale, Romoli, Gianfranco Conte, Mauro, Jannone, Taormina, Giudice, Gazzara, de Ghislanzoni Cardoli ».

(30 luglio 2003)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

La Camera,

premesso che:

è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata « Scip 2 »;

tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione « Scip 2 » risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;

durante l'esame del decreto legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;

tali modifiche riguardavano in particolare:

a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;

b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:

a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'ac-

quisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;

b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001;

a valutare, inoltre, la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(1-00256) « Degennaro, Peretti, Mereu, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Mongiello, Cozzi, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli ».

(30 luglio 2003)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

